



## collegio nazionale maestri di sci italiani

Via Statale per Fanano 9 - 41029 SESTOLA (MO)  
Tel. 0536/61520 - Fax 0536/62268  
email: info@maestriscis-er.it

Alle Regioni e Province Autonome  
**LORO SEDI**

All'A.N.C.I. – Roma  
**FAX: 06 6873547**

All'U.P.I. - Roma  
**FAX: 06 6873720**

Ai Collegi Regionali dei Maestri di Sci  
**Loro mail**

Sestola, 19 dicembre 2012

**OGGETTO**:: Maestri di Sci e Guida Alpina – accertamenti relativi al regime di prestazione temporanea ed occasionale in Italia (D.Lgs. n. 206/2007).

Si trasmette la presente comunicazione a integrazione della nota del 18/02/2010, pari oggetto, inviata dall'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in quanto nel mese di luglio 2012 l'Italia ha sottoscritto il Memorandum per i Maestri di Sci (MOU) con il quale la Commissione Europea ha inteso realizzare un progetto pilota per il rilascio di tessere professionali nell'ambito della direttiva 2005/36/CE (riconoscimento qualifiche professionali) per il periodo dal 15 settembre 2012 al 30 giugno 2013.

Il MOU è stato sottoscritto dalle Autorità competenti degli Stati membri, dalle Associazioni di categoria dei maestri di sci, dai collegi professionali e dalle federazioni di appartenenza.

Per l'Italia, una apposita dichiarazione ha escluso, al momento, la possibilità di sperimentazione della tessera sui territori delle Province di Trento e Bolzano.

Il rilascio della tessera professionale pilota (**che in Italia trova applicazione per i soli maestri di sci alpino**) presuppone che il richiedente sia maestro di sci professionale al massimo livello nello stato di appartenenza, che abbia superato l'Eurotest, che abbia acquisito le competenze necessarie in materia di sicurezza attraverso l'Eurosecure e che, infine, abbia le competenze pedagogiche didattiche e metodologiche incluse nel diploma di grado più elevato di qualifica di maestro di sci professionale conseguito nello Stato di appartenenza, tramite Ente formativo riconosciuto dallo Stato stesso.

In caso di prestazione temporanea in Italia da parte dei Maestri stabilito all'estero in possesso del bollino MOU sarà comunque necessario da parte loro presentare la dichiarazione preventiva così come disposto dal D.Lgs. 206/2007 (attuativo della direttiva 2005/36/CE); non occorrerà però attendere il termine dell'istruttoria circa la valutazione preventiva da parte dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in quanto il riconoscimento dei Maestri professionisti in possesso del citato bollino MOU è automatico.



## collegio nazionale maestri di sci italiani

Via Statale per Fanano 9 - 41029 SESTOLA (MO)  
Tel. 0536/61520 - Fax 0536/62268  
email: info@maestriscis-er.it

Diversamente, per tutti i soggetti sprovvisti della suddetta tessera professionale pilota (e di conseguenza del bollino MOU), al fine di poter esercitare temporaneamente la professione di Maestro di Sci in Italia sarà pertanto necessario esibire, oltre alla presentazione della dichiarazione preventiva corredata dalla documentazione richiesta (ex D.Lgs. 206/2007 attuativo della direttiva 2005/36/CE), anche l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che provvederà alla valutazione *ex ante* della sussistenza di tutti i requisiti previsti dal già citato D.Lgs. 206/2007, anche in osservanza dell'art 11 del citato D.Lgs (Verifica preliminare) ritenendosi che la professione del Maestro di sci rientri nei casi di cui al comma 1 dell'art 11 citato..

### CONCLUSIONI

In concreto, nel caso di controlli, se l'interessato è titolare della tessera professionale pilota con il bollino MOU, sarà tenuto solamente ad esibire tale documento e la dichiarazione preventiva sopracitata corredata dei previsti allegati, con attestazione di deposito mentre il Maestro di Sci stabilito all'estero, sprovvisto della tessera professionale pilota con il bollino MOU, che svolga temporaneamente la professione in Italia, dovrà invece esibire necessariamente la dichiarazione di avvenuto termine dell'istruttoria **con esito positivo da parte dell'Ufficio Sport.**

In assenza della dichiarazione di esito positivo dell'istruttoria, il Maestro stabilito all'estero non può dunque ritenersi abilitato all'esercizio della professione sul territorio dello Stato Italiano e, conseguentemente, laddove dovesse comunque insegnare, sarebbe responsabile del delitto di esercizio abusivo della professione di maestro di sci ex art. 348 c.p. .

In tal caso, anche i Direttori delle Scuole di Sci che dovessero servirsi di soggetti non abilitati all'esercizio della professione commetterebbero il delitto di esercizio abusivo della professione, in concorso, ai sensi degli artt. 110 cpv. e 348 c.p. .

Il Presidente Col.Naz.  
Luciano Magnani